



# TELEMACO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE  
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE  
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 103

## Documento sul regime fiscale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 22/02/2023

Sommario

<b>REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI .....</b>	<b>2</b>
<i>CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA .....</i>	2
CONTRIBUTI NON DEDOTTI: COMUNICAZIONE DA FARE AL FONDO .....	2
<i>CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ .....</i>	2
<i>CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI .....</i>	2
<i>CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO .....</i>	3
<b>REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI .....</b>	<b>4</b>
<b>REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b><i>REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007 .....</i></b>	<b>5</b>
A. <i>PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE .....</i>	5
B. <i>RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) .....</i>	6
C. <i>RISCATTI .....</i>	6
D. <i>TRASFERIMENTI .....</i>	7
E. <i>ANTICIPAZIONI .....</i>	7
<b><i>REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006 .....</i></b>	<b>7</b>
A. <i>PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA .....</i>	7
B. <i>PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESSE LE ANTICIPAZIONI) .....</i>	8
C. <i>RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.) .....</i>	8
<b>ALLEGATO: SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	

## REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

### CONTRIBUZIONE ORDINARIA E CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

**Dal 1° gennaio 2007, i contributi versati al Fondo pensione dal datore di lavoro e dall'aderente** in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero a regolamenti di aziendali, oppure su base volontaria **sono deducibili dal reddito complessivo fino a un limite di 5.164,57 euro annui.**

Il TFR versato al Fondo, invece, non gode del vantaggio della deducibilità fiscale.

Al **lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007** che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (euro 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad euro 2.582,29 annui. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131/E del 27/12/2011.

Fermo restando il summenzionato importo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i **contributi versati al Fondo a favore dei c.d. "soggetti fiscalmente a carico"** (così come individuati dall'art. 12 del Tuir<sup>1</sup>), per la parte da questi non dedotta. Infatti, la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico.

#### CONTRIBUTI NON DEDOTTI: COMUNICAZIONE DA FARE AL FONDO

Se l'ammontare dei contributi versati al Fondo non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente **comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento** ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.** I contributi non dedotti, ove comunicati al Fondo, tramite l'area riservata aderente (<https://funds.previnet.it/w-horizon-telemaco/login.html#/>), non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi eventualmente non dedotti dal reddito dell'aderente cui risulta a carico (quest'ultimo effettuerà la comunicazione in nome e per conto del soggetto a carico nel caso in cui sia minorenni).

### CONTRIBUZIONE AL FONDO DERIVANTE DALLA CONVERSIONE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

Con la Legge di Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, Legge n. 232/2016 dell'11 dicembre 2016), inoltre, nell'ambito degli interventi di "welfare" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il **premio di produttività con un versamento alle forme pensionistiche complementari.** Tale tipologia di contribuzione rimane **esclusa dalla tassazione** e non incide sui limiti di deducibilità sopra indicati. È inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni richieste al Fondo: pertanto tali versamenti sono resi esenti da imposizione fiscale.

### CONTRIBUZIONE AL FONDO PER REINTEGRO DI ANTICIPAZIONI

Il trattamento tributario dei contributi descritto nel paragrafo "Contribuzione ordinaria e contribuzione volontaria" è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Va evidenziato che l'aderente deve trasmettere al Fondo, contestualmente all'effettuazione del bonifico, il **modulo "Richiesta per il reintegro dell'anticipazione"**, disponibile nel sito web del Fondo **nella sezione "Modulistica"**, con il quale lo stesso dispone se e per quale somma la contribuzione

<sup>1</sup> Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato soggetto fiscalmente a carico è elevato da euro 2.840,51 ad euro 4.000 al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 1, comma 252, L. 205/2017 in vigore dal 2019), salve successive integrazioni o modifiche.

debba intendersi come reintegro. In assenza di tale modulo il Fondo non può considerare le somme come reintegri, ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005, ma come contributi ordinari.

Le somme versate a titolo di reintegro, pertanto, **concorrono, così come i contributi, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente nel limite di 5.164,57 euro.**

Sulle **somme eccedenti il predetto limite corrispondenti alle anticipazioni reintegrate** è riconosciuto all'aderente un **credito d'imposta** pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La disciplina appena esposta in riferimento al riconoscimento del credito d'imposta sul reintegro è riferita alle sole **anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla tale data** (infatti, il richiamato beneficio fiscale non spetta se la somma che l'iscritto reintegra sia totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 1° gennaio 2007 oppure se, pur essendo imputabile a quanto maturato post 1° gennaio 2007, i versamenti effettuati nell'anno siano in misura inferiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro).

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, si raccomanda di conservare la certificazione dell'anticipazione erogata e la Certificazione Unica trasmessa dal Fondo, nonché la documentazione relativa al reintegro comprensiva della copia del bonifico effettuato.

**Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine, nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18/12/2007, par. 4.3 e alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.52/E del 2/5/2011.

#### CONFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO

Le somme relative al TFR pregresso versate al Fondo concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al Fondo con quella in cui l'aderente è stato assunto, da cui decorre l'accumulo del TFR conferito.

Gli importi versati a titolo di TFR pregresso concorrono a formare, rispettivamente, il montante maturato entro il 31 dicembre 2000, quello maturato dopo il 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2007, ancorché la situazione esistente nella forma pensionistica dell'iscritto non registri alcun montante riferito al periodo antecedente il 1° gennaio 2007 e, ai fini della loro tassazione, si applicheranno le disposizioni vigenti *pro tempore*, considerando quali anni di effettiva contribuzione al Fondo i periodi di formazione del TFR. Nel caso in cui non fosse fornita la distinzione per periodi, il Fondo attribuirà l'importo interamente al primo periodo utile per l'iscritto.

Va tuttavia precisato che tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualifica di "vecchio iscritto" per gli aderenti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR pregresso.

## REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE - TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%** che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Tuttavia, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta “*white list*” concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti. Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella *white list* viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli “investimenti qualificati”<sup>2</sup> nonché ai “piani di risparmio a lungo termine” (PIR). Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni. I redditi derivanti dagli investimenti qualificati e dai PIR sono esenti ai fini dell'imposta su reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

---

<sup>2</sup> Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB) ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE;
- d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

## REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel Fondo pensione:

- a partire dal 1.1.2007;
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- nel periodo fino al 31.12.2000.

Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino al 31.12.2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR (c.d. "riliquidazione").

### REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUL MONTANTE MATURATO DAL 1.1.2007

#### A. PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<sup>3</sup>

Sulle prestazioni pensionistiche erogate, sia in capitale che in rendita, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con **aliquota del 15%, che si riduce fino al 9%** in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare<sup>4</sup>, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno.

Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

La **base imponibile** delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, ovvero i rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sulla prestazione pensionistica in forma di rendita l'imposta sostitutiva è applicata volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata.

In caso di pensione erogata in tutto o in parte in forma di rendita, sul rendimento finanziario annualmente riconosciuto dalla Compagnia di assicurazione a titolo di rivalutazione della rendita viene applicata l'imposta sostitutiva del 26%<sup>5</sup>. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, nonché da obbligazioni emesse da Stati "white list", viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%. Tale rendimento viene scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione.

<sup>3</sup> L'art. 11 D.Lgs. 252/2005 stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni nel caso in cui il lavoratore cessi il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e si sposta tra Stati membri dell'Unione europea). Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto:

- interamente in rendita;

- in forma mista, ovverosia parte in rendita e parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Per i "vecchi iscritti" il limite del 50% del montante erogabile in capitale opera solo per la posizione maturata dal 2007;

- interamente in capitale, nel caso in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale accumulata derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS. Tale facoltà è riconosciuta anche all'aderente che abbia la qualifica di "vecchio iscritto": in tal caso, però si ha l'integrale applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007.

<sup>4</sup> Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Se la data di iscrizione è anteriore all'01.01.2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

<sup>5</sup> Per approfondimenti circa il regime transitorio di applicazione sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione dell'aliquota del 26% rispetto all'aliquota del 20% in vigore dal 01/01/2012 al 30/06/2014, a quella del 12,50% in vigore fino al 31/12/2011 e il regime di scomputo dei redditi derivanti dai titoli pubblici ed equiparati si rinvia alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014.

#### VECCHI ISCRITTI - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita.

I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale. Su quanto maturato dal 1° 1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 D.Lgs. 252/2005).

A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dall'01.01.2007 (art. 11 del D. Lgs. 252/2005), facendone espressa richiesta al Fondo. L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dall'01.01.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dall'01.01.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale. Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva.

#### B. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (cfr. nota 4 a piè di pagina). A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare del richiedente è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Si precisa che, poiché le somme richieste a titolo di RITA continuano, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere in gestione presso il Fondo, la misura dell'aliquota applicabile alla singola rata continua a degradare anche in corso di erogazione della RITA in ragione dell'aumentare dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Il percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando per l'applicazione della tassazione ordinaria; ciò comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni di cui all'art. 13, c. 1 TUIR. È possibile effettuare tale scelta nella dichiarazione dei redditi attraverso l'inserimento dell'apposito codice nella casella relativa ai "casi particolari" prevista nel riquadro relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

#### C. RISCATTI

Vengono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (cfr. nota 4 a piè di pagina), le somme erogate a titolo di:

- riscatto parziale nella misura del 50% per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale per invalidità permanente che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Con riferimento alle somme erogate dal Fondo agli eredi a seguito del decesso dell'aderente, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18.12.2007, ha chiarito che le stesse sono escluse dall'applicazione

dell'imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

La predetta ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo (imponibile fiscale).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto totale o parziale per cause diverse da quelle descritte in precedenza si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

#### *D. TRASFERIMENTI*

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.

#### *E. ANTICIPAZIONI*

Le anticipazioni della posizione individuale sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo richieda:

- **un'anticipazione per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (cfr. nota 4 a piè di pagina);
- **un'anticipazione per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione** per sé o per i figli, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti);
- **un'anticipazione per ulteriori esigenze**, sull'importo in erogazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

#### **REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI SUI MONTANTI MATURATI FINO AL 31.12.2006**

L'art. 23, c. 1 D.Lgs.252/2005 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa; tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni del D.Lgs. 252/2005 concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati, il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili ai montanti maturati a decorrere dall'01.01.2007;
- relativamente ai montanti già maturati a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni pro tempore vigenti nei diversi periodi di maturazione (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- il conguaglio dell'imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni ante 2007 avviene in sede di tassazione della prestazione definitiva;
- per le prestazioni erogate anteriormente all'01.01.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

**Nei confronti degli aderenti alla data del 31.12.2006 continua a trovare applicazione, limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, la previgente disciplina fiscale:**

#### *A. PRESTAZIONI EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA*

- **Montante maturato fino al 31.12.2000:** è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;

- **Montante maturato dal 01.01.2001:** è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%.

#### B. PRESTAZIONI SOTTO FORMA DI CAPITALE (COMPRESSE LE ANTICIPAZIONI)

- **Montante maturato al 31.12.2000:** sull'imponibile, ovvero sia il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR, si applica la tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni.
- **Montante maturato dall'01.01.2001:** l'imponibile, ovvero sia il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti, è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti che, invece, sono soggette a tassazione progressiva.

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica limitatamente alla quota parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote di TFR.

Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, l'aliquota di tassazione separata si applica non solo sulla quota parte relativa ai contributi dedotti ed alle quote di TFR ma anche su quella corrispondente ai rendimenti finanziari.

Per le Anticipazioni, sulla parte di montante maturato dal 01.01.2001, per imponibile da assoggettare a tassazione separata si intende il montante comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

#### C. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.)

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tuttavia, l'imponibile varia in relazione al periodo di maturazione dei montanti:

- **Montante maturato al 31.12.2000:** Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei contributi del lavoratore inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

##### VECCHI ISCRITTI

Le prestazioni a titolo di RITA, erogate ad un "vecchio iscritto" e riferite ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sono soggette alla aliquota del 15% riducibile fino ad un minimo del 9%. Alle prestazioni a titolo di RITA erogate ad un "vecchio iscritto", sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, non è applicabile la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% di cui all'art. 6 L. n. 482/1985.

- **Montante maturato dall'01.01.2001:** Per imponibile si intende il montante maturato al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti.

##### VECCHI ISCRITTI

Limitatamente ai "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione, rispetto ai montanti maturati a partire dal 1.1.2007, del regime in vigore a partire da tale data, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad un terzo del montante.

Per maggiore sintesi rispetto a quanto illustrato nella presente sezione, si rinvia allo "Schema riepilogativo della tassazione delle prestazioni" riportato in allegato e consultabile sul sito del Fondo.

<https://www.fondotelemaco.it/wp-content/uploads/2022/10/Fondo-Telemaco-Schema-riscatti-e-fiscalita.pdf>

## SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

### RISCATTO (d.lgs. 252/2005 art. 14)

Può essere presentato prima del raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento.

Prima dell'inserimento online consultare le "istruzioni e avvertenze" nella propria area riservata nella sezione "Altre Prestazioni", oppure sul sito [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it) alla sezione Prestazioni.

MOTIVAZIONE INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	OPZIONI DI RISCATTO	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M2 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M3
<b>Isopensione</b> (Esodo incentivato art. 4, commi 1-7 ter, l. 92/2012)  <b>Esodo anticipato ex art. 41, comma 5 bis, d.lgs. 148/2015</b>  <b>Esodo anticipato art. 14, comma 3, d.l. 104/2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto parziale al 50% (fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto parziale al 75% (in parte fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto totale al 100% (in parte fiscalmente agevolato)</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → ALTRE SITUAZIONI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%
<b>Mobilità</b> (Licenziamento collettivo ex l. 223/1991)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto parziale al 50% (fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto parziale al 75% (in parte fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto totale al 100% (in parte fiscalmente agevolato)</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → ALTRE SITUAZIONI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%
<b>Cessazione del rapporto di lavoro proceduta da Cassa Integrazione Guadagni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto parziale al 50% (fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto parziale al 75% (in parte fiscalmente agevolato)</li> <li>Riscatto totale al 100% (in parte fiscalmente agevolato)</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → ALTRE SITUAZIONI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

#### ATTENZIONE:

M1= montante maturato fino al 31/12/2000

M2= montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006

M3= montante maturato dal 01/01/2007

Nel caso di riscatto per le causali sopra riportate, se per il disinvestimento del primo 50% della posizione concorrono M1 (montante maturato fino al 31/12/2000), M2 (montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006) ed M3 (montante maturato dal 01/01/2007 in poi), su M1 ed M2 si applica la **TASSAZIONE SEPARATA** e solo su M3 la **TASSAZIONE DEFINITIVA** al 15%, con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

Sulla restante posizione (nel caso di riscatto al 75% o al 100%) si applica la **TASSAZIONE ORDINARIA** per l'eventuale quota residua di M2 e la **TASSAZIONE DEFINITIVA** al 23% su M3.

La tassazione agevolata è, pertanto, prevista solo per il primo 50% della posizione e, di questo, solo per i contributi versati dal 01/01/2007 in poi.

MOTIVAZIONE INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	OPZIONI DI RISCATTO	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M2 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Licenziamento individuale</li> <li>Dimissioni</li> <li>Risoluzione consensuale</li> <li>Passaggio a Dirigente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto immediato parziale al 75%</li> <li>Riscatto immediato al 100%</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → SONO DISOCCUPATO / ALTRE SITUAZIONI	SEPARATA 23%	ORDINARIA 23% (in questo caso tale reddito si cumula con gli altri redditi tassati con l'IRPEF e la tassazione effettiva dipende dal reddito complessivo)	DEFINITIVA 23%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Variazione CCNL datore di lavoro con cui si è iscritti al Fondo Telemaco</li> <li>Fallimento azienda</li> <li>Pensionamento con iscrizione alle forme pensionistiche &lt; 5 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto immediato parziale al 75%</li> <li>Riscatto immediato al 100%</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → SONO DISOCCUPATO / ALTRE SITUAZIONI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 23%
Inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto parziale al 50% (fiscalmente agevolato)</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → SONO DISOCCUPATO	SEPARATA 23%	SEPARATA 23% oppure ORDINARIA 23% (dipende dalla causale di cessazione del rapporto di lavoro)	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%
Inoccupazione superiore a 48 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto totale al 100%</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → SONO DISOCCUPATO	SEPARATA 23%	SEPARATA 23% oppure ORDINARIA 23% (dipende dalla causale di cessazione del rapporto di lavoro)	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%
Invalità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (tale opzione può essere esercitata anche prima della cessazione del rapporto di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscatto totale al 100%</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione ALTRE PRESTAZIONI → SONO INVALIDO (PER ALMENO 2/3)	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

**NOTA BENE**

Spese previste: nessuna.

### RISCATTO PER PREMORIENZA (d.lgs. 252/2005 art. 14)

OPZIONI DI RISCATTO	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE RICHIESTA DI RISCATTO DA PARTE DI EREDI/ SOGGETTI DESIGNATI	FISCALITÀ APPLICATA M1 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M2 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M3
Riscatto totale al 100%	Inviare il modulo disponibile nella home page del Fondo <a href="http://www.fondotelemaco.it">www.fondotelemaco.it</a> alla sezione Modulistica - Moduli per i Lavoratori, in originale oppure tramite PEC ( <a href="mailto:fondotelemaco@pec.it">fondotelemaco@pec.it</a> ), unitamente alla documentazione prevista	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

**NOTA BENE**

Spese previste: nessuna.

### RITA - RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (d.lgs. 252/2005 art. 11)

**ATTENZIONE:** la RITA può essere attivata anche in caso di pensione anticipata.

Prima dell'inserimento online consultare le "istruzioni e avvertenze" nella propria area riservata nella sezione "Altre Prestazioni", oppure sul sito [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it) alla sezione Prestazioni.

OPZIONI RITA	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1	FISCALITÀ APPLICATA M2	FISCALITÀ APPLICATA M3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contributiva</li> <li>Per inoccupazione</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione RITA	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

**NOTA BENE**

Spese previste: € 5,00 una tantum in occasione del pagamento della prima rata.

### TRASFERIMENTO IN USCITA (d.lgs. 252/2005 art. 14)

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1	FISCALITÀ APPLICATA M2	FISCALITÀ APPLICATA M3
Compilare e firmare il modulo consultabile sul sito <a href="http://www.fondotelemaco.it">www.fondotelemaco.it</a> alla sezione Modulistica. Inserire online il modulo, unitamente alla documentazione prevista, nella propria area riservata alla sezione Trasferimenti in uscita	Fiscalmente neutro - non viene applicata alcuna tassazione		

**NOTA BENE**

Spese previste: nessuna.

**ANTICIPAZIONI (d.lgs. 252/2005 art. 11)**

Prima dell'inserimento online consultare sul sito [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it), alla sezione "Documentazione", il "Documento sulle anticipazioni".

CAUSALI	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M2 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M3
Spese sanitarie	Accedere alla propria area riservata, sezione ANTICIPI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%
Acquisto / Ristrutturazione prima casa	Accedere alla propria area riservata, sezione ANTICIPI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA AL 23%
Ulteriori esigenze	Accedere alla propria area riservata, sezione ANTICIPI	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA AL 23%

**NOTA BENE**

Spese previste per la causale "Spese Sanitarie: nessuna.

Spese previste per la causale "Acquisto/Ristrutturazione prima casa": € 20,00.

Spese previste per la causale "Ulteriori esigenze": € 10,00.

**PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (D.lgs. 252/2005 art.11)**

Può essere presentato solo successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza. Prima dell'inserimento online consultare le "Istruzioni e avvertenze" nella propria area riservata nella sezione "Altre Prestazioni", oppure sul sito [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it) alla sezione Prestazioni.

OPZIONI PER LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE	PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	FISCALITÀ APPLICATA M1 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M2 (l'aliquota potrà variare in base allo scaglione di reddito di riferimento)	FISCALITÀ APPLICATA M3
<ul style="list-style-type: none"> <li>In rendita al 100%</li> <li>In capitale al 100% (solo se l'importo della rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale o se il lavoratore si è iscritto alla previdenza complementare prima del 28 aprile 1993)</li> <li>Parte in rendita e parte in capitale</li> </ul>	Accedere alla propria area riservata, sezione SONO PENSIONATO	SEPARATA 23%	SEPARATA 23%	DEFINITIVA 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15° anno, con aliquota minima del 9%

**NOTA BENE**

Spese previste: nessuna.

**ISOPENSIONE** (Esodo incentivato art. 4, commi 1-7 ter, l. 92/2012) possono:

- mantenere la posizione presso il Fondo, continuando a beneficiare dei rendimenti derivanti dalle attività finanziarie nelle quali sono investite le risorse finanziarie del comparto prescelto dall'Aderente e versando o meno contributi volontari accedendo alla propria area riservata, sezione **VERSAMENTO AGGIUNTIVO – EFFETTUA UN VERSAMENTO AGGIUNTIVO**;
- richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% (fiscalmente agevolato);
- richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% (fiscalmente agevolato) e attendere la maturazione dei requisiti pensionistici per richiedere la restante posizione come prestazione pensionistica;
- richiedere il riscatto parziale nella misura del 75% (in parte fiscalmente agevolato);
- richiedere il riscatto totale della posizione (in parte fiscalmente non agevolato);
- richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), qualora ne sussistano i presupposti. È possibile richiedere la RITA qualora ricorrano i seguenti presupposti:
  - cessazione del rapporto di lavoro con requisito contributivo minimo di 20 anni e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi;
  - inoccupazione superiore a 24 mesi e maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Documentazione da allegare:

- fotocopia del documento di identità;
- attestazione della Banca/Poste della titolarità del c/c indicato per l'accredito;
- documentazione comprovante la data e la causale di cessazione (es. verbale di conciliazione firmato dalle parti interessate).

## INFORMAZIONI / ISTRUZIONI SUL MOTORE PER LA RENDITA (da utilizzare in prossimità del raggiungimento della Pensione INPS nel regime obbligatorio di appartenenza)

Utilizzando il motore di calcolo si potrà verificare se sia o meno possibile riscattare la propria posizione al 100% in capitale.

Telemaco offre ai propri iscritti un apposito motore di simulazione, "Calcola pensione e rendita", disponibile nella home page del Fondo [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it) per poter avere tutte le informazioni necessarie, relativamente alla pensione complementare, attraverso un sistema di calcolo che stima i diversi valori.

Nello specifico il motore di calcolo per la rendita offre la possibilità di confrontare, in termini economici, le diverse tipologie di rendita offerte da Telemaco al momento del pensionamento.

Gli importi delle differenti tipologie di rendita, indicati dallo strumento appena descritto, sono rappresentati al lordo della fiscalità e sono da intendersi come indicativi, in quanto basati su alcune variabili (quali, ad esempio, l'età in anni e mesi, la decorrenza della rendita, ecc.) che variano in funzione della data della richiesta di ingresso in rendita.

Pertanto, il valore effettivo della rendita periodica erogabile dalla compagnia di assicurazione sarà esclusivamente quello comunicato dalla stessa alla data della richiesta di ingresso in rendita. Di conseguenza, le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo Telemaco.

Consigliamo di visionare al riguardo il "Documento sulle Rendite" e il "Fascicolo informativo rendite UnipolSai" consultabili nel sito [www.fondotelemaco.it](http://www.fondotelemaco.it).

## MOTORE DI CALCOLO PER LA RENDITA:



**Nel primo riquadro:**

- età al pensionamento: inserire l'età attuale nel momento in cui l'Aderente decide di presentare la richiesta di prestazione previdenziale al Fondo Telemaco, a prescindere dall'età in cui ha maturato oppure maturerà il requisito di pensionamento INPS nel regime obbligatorio di appartenenza;
- anno di nascita: .../.../....;
- sesso: Femmina/Maschio;
- posizione: inserire il valore della propria posizione senza punti o virgole (per esempio, centomila euro dovranno essere inserirli in questo modo: 100000).

**Nel secondo riquadro:**

- trascinando la barra da sinistra verso destra, l'Aderente potrà verificare se ha diritto o meno a riscattare l'intera posizione al 100% in capitale.